

REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

INDICE

1	Adesione, cassa di previdenza, pool e Fondazione	2	6	La commissione di previdenza	6
1.1	Livelli della Fondazione	2	6.1	Funzione	6
1.2	Cassa di previdenza	2	6.2	Composizione	6
1.3	Pool	2	6.3	Nomina e costituzione	6
1.4	Fondazione	2	6.4	Durata e periodo di carica	6
		2	6.5	Uscita dalla commissione di previdenza e supplenza	6
2	Generalità	2	6.6	Riunioni	6
1.1	Oggetto	2	6.7	Decisioni	6
1.2	Definizioni	2	6.8	Compiti	7
3	Il Consiglio di fondazione	2	7	Il comitato di gestione	7
3.1	Funzione	2	7.1	Delega	7
3.2	Composizione	2	7.2	Compiti	7
3.3	Nomina e costituzione	3			
3.4	Durata della carica e periodo di carica	3	8	Il rappresentante indipendente	8
3.5	Uscita dal Consiglio di fondazione e supplenza	3	9	Integrità e lealtà dei responsabili	8
3.6	Riunioni	3	10	Responsabilità, obbligo del segreto	8
3.7	Decisioni	3	10.1	Responsabilità	8
3.8	Compiti	3	10.2	Obbligo del segreto	8
3.9	Autorizzazione alla firma	4	4	11 Ufficio di revisione	8
4	Comitato ALM	4	12	Perito in materia di previdenza professionale	8
4.1	Composizione	4			
4.2	Nomina	4	13	Entrata in vigore	8
4.3	Costituzione	4	13.1	Entrata in vigore	8
4.4	Riunioni	4	13.2	Modifica del Regolamento d'organizzazione	9
4.5	Decisioni	5	13.3	Lacune nel regolamento	9
4.6	Compiti	5	13.4	Lingua determinante	9
5	Commissione interna	5	13.5	Disposizione transitoria	9
5.1	Composizione	5			
5.2	Nomina	5	5	Appendice	
5.3	Costituzione	5	5	A1	Integrità e lealtà dei responsabili
5.4	Riunioni	5	6		
5.5	Decisioni	5			
5.6	Compiti	6			

In base all'art. 9 dell'Atto di fondazione di Pax, Fondazione collettiva Balance (in seguito detta Fondazione), il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento d'organizzazione:

1 Adesione, cassa di previdenza, pool e fondazione

1.1 Livelli della Fondazione

La Fondazione comprende i livelli Fondazione, pool e cassa di previdenza.

1.2 Cassa di previdenza

1.2.1

La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per ogni datore di lavoro affiliato.

1.2.2

Per il processo di risparmio (accumulo e prelievo) esiste una riassicurazione parziale presso Pax, Società svizzera di assicurazione sulla vita SA (in seguito Pax).

1.2.3

Il datore di lavoro seleziona, con la collaborazione e il consenso del suo personale o di un'eventuale rappresentanza dei lavoratori (ai sensi della legge sulla partecipazione RS 822.14), il grado di riassicurazione parziale (livello di garanzia) per il processo di risparmio nella sua cassa di previdenza. I livelli di garanzia disponibili a scelta sono stabiliti dalla Fondazione.

1.2.4

Il processo di risparmio si compone pertanto di una parte garantita (la cosiddetta parte integralmente assicurata) e di una parte non garantita (la cosiddetta parte autonoma).

1.2.5

Per il processo di rischio esiste una congrua riassicurazione presso Pax.

1.3 Pool

1.3.1

La Fondazione raggruppa le casse di previdenza in collettivi di rischio (pool) secondo regole proprie, in base al livello di garanzia. Ciascun collettivo di rischio è contraddistinto da provvedimenti interni di solidarietà tra le casse di previdenza. Ciascun collettivo di rischio ha, quindi, un identico grado di copertura, un identico regolamento per il risanamento e la partecipazione nonché un insieme comune di riserve attuariali e di fluttuazione. Il patrimonio di tutte le casse di previdenza riunite in un collettivo di rischio viene investito in comune. Non esistono meccanismi di solidarietà tra i vari pool.

1.3.2

Tutte le prestazioni del processo di accumulo del risparmio sono erogate, in misura corrispondente al livello di garanzia, dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte inte-

gralmente assicurata). Conseguentemente, alla fine di ogni anno si effettua una compensazione di garanzia (riporto degli averi di vecchiaia alle due parti secondo il livello di garanzia). Le prestazioni nel processo di risparmio passivo si calcolano sulla base dell'avere di vecchiaia accumulato e delle aliquote di conversione nelle due parti e sono erogate proporzionalmente dal pool (parte autonoma) e da Pax (parte integralmente assicurata). Per le rendite non è prevista una compensazione di garanzia.

1.3.3

Viene gestito un circolo contabile e un grado di copertura per ogni pool. Per ogni pool si redige un bilancio e un conto annuale.

1.3.4

A livello di cassa di previdenza non è previsto un grado di copertura. Eventuali fondi liberi a livello di cassa di previdenza non rientrano nel patrimonio disponibile a livello di pool.

1.4 Fondazione

Nel bilancio e nel conto annuale della Fondazione vengono consolidati i circoli contabili dei singoli pool e vengono indicati i valori di riscatto della riassicurazione parziale.

2 Generalità

2.1 Oggetto

Questo regolamento disciplina l'organizzazione e i compiti:

- del Consiglio di fondazione
- dei comitati
- della commissione di previdenza per ogni cassa di previdenza
- del comitato di gestione e
- del rappresentante indipendente

2.2 Definizioni

Le definizioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono in pari modo a persone di sesso maschile e femminile. Per motivi di trasparenza si usa la forma maschile.

3 Il Consiglio di fondazione

3.1 Funzione

Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo della Fondazione e svolge la funzione di direzione generale della Fondazione.

3.2 Composizione

Il Consiglio di fondazione è composto da sei membri, tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro.

3.3 Nomina e costituzione

3.3.1

La nomina dei membri del Consiglio di fondazione è disciplinata nel Regolamento elettorale.

3.3.2

Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Dalla sua cerchia esso nomina un presidente e un vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa categoria (lavoratori, datori di lavoro). Le cariche si alternano a turni di un anno tra i rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro.

3.4 Durata della carica e periodo di carica

La carica dei membri del Consiglio di fondazione dura quattro anni. È possibile una rielezione. Il periodo di carica va dal 1° luglio al 30 giugno.

3.5 Uscita dal del Consiglio di fondazione e supplenza

3.5.1

Durante il periodo di carica si dimettono dal Consiglio di fondazione:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non adempiono più i presupposti secondo il Regolamento elettorale
- b) i rappresentanti del datore di lavoro che non adempiono più i presupposti secondo il Regolamento elettorale

3.5.2

Se un membro del Consiglio di fondazione si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.

3.6 Riunioni

3.6.1

Il Consiglio di fondazione si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria. Una riunione si tiene dopo la revisione del conto annuale da parte dell'ufficio di revisione.

3.6.2

Una convocazione straordinaria di una riunione del Consiglio di fondazione avviene nei seguenti casi:

- a) su richiesta del presidente del Consiglio di fondazione
- b) se lo richiede la metà dei membri del Consiglio di fondazione
- c) su richiesta del comitato di gestione

3.6.3

Le riunioni sono convocate dal presidente o, su suo incarico, dal comitato di gestione mediante comunicazione scritta ai membri, contenente l'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri del Consiglio di fondazione si può rinunciare all'osservanza di queste norme procedurali.

3.6.4

Il comitato di gestione partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e alle riunioni dei comitati con una funzione consultiva. Il comitato di gestione nomina un verbalista.

3.6.5

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento il vicepresidente assume il presidio. La direzione della riunione può essere delegata a un rappresentante del comitato di gestione.

3.6.6

In caso d'impedimento, un membro del Consiglio di fondazione può delegare, con o senza istruzioni, un altro membro del Consiglio a rappresentarlo alla riunione. All'inizio della riunione si devono consegnare e mettere a verbale il mandato ed eventuali istruzioni riguardanti il voto.

3.6.7

Ogni membro del Consiglio di fondazione riceve un indennizzo per ciascuna riunione alla quale partecipa. Inoltre vengono rimborsate le spese di viaggio e per il vitto.

3.7 Decisioni

3.7.1

Il Consiglio di fondazione ha facoltà di decisione se è presente la maggioranza dei membri. Si considera presente anche chi partecipa alla riunione telefonicamente oppure mediante mezzi di telecomunicazione equivalenti. Le decisioni per le quali non si richiede esplicitamente una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità di voti la mozione si considera respinta. L'astensione dal voto si considera voto contrario.

3.7.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro del Consiglio di fondazione e il comitato di gestione possono chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata per iscritto all'unanimità.

3.7.3

Le decisioni del Consiglio di fondazione devono essere protocollate. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva.

3.8 Compiti del Consiglio di fondazione

3.8.1

Il Consiglio di fondazione assume la direzione generale dell'istituto di previdenza, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici dell'istituto di previdenza, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

3.8.2

Esso svolge i seguenti compiti intransmissibili e inalienabili:

- a) definisce il sistema di finanziamento
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi
- c) emana e modifica i regolamenti

- d) allestisce e approva il conto annuale
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche, se non sono prestabilite nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- f) definisce l'organizzazione della Fondazione
- g) organizza la contabilità
- h) definisce la cerchia degli assicurati ed è garante della loro informazione
- i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro
- j) nomina e revoca le persone incaricate della gestione
- k) nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione
- l) decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale della Fondazione e all'eventuale riassicuratore
- m) definisce gli obiettivi, i principi e l'organizzazione dell'amministrazione del patrimonio, l'esecuzione e la sorveglianza del processo d'investimento, se non sono prestabilite nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- n) verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l'investimento patrimoniale e gli impegni se questi non sono prestabiliti nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- o) definisce i presupposti per il riscatto di prestazioni

3.8.3

Il Consiglio di fondazione ha inoltre i seguenti compiti:

- a) rappresenta la Fondazione all'esterno
- b) definisce le persone aventi facoltà di firma per la Fondazione e il tipo di firma
- c) sottopone un rendiconto annuale all'autorità di vigilanza competente
- d) decide come investire il patrimonio della Fondazione, se questo non è prestabilito nel contratto di assicurazione collettiva sulla vita
- e) nomina e revoca il comitato ALM
- f) nomina e revoca la commissione interna
- g) nomina e revoca il rappresentante indipendente
- h) decide l'assegnazione dell'eccedenza dai contratti d'assicurazione ai singoli pool e casse di previdenza
- i) definisce i principi per l'accumulo degli accantonamenti e delle riserve
- j) definisce i provvedimenti per il risanamento
- k) si assume gli obblighi di informazione previsti dalla legge in caso di copertura insufficiente
- l) controlla le prestazioni derivanti dai contratti di assicurazione collettiva sulla vita, comprese le partecipazioni alle eccedenze assegnate
- m) decide l'adattamento delle rendite al rincaro nella parte autonoma, dopo che il riassicuratore ha stabilito il volume delle prestazioni
- n) controlla l'osservanza delle prescrizioni legali riguardanti l'integrità e la lealtà
- o) decide un adeguato indennizzo per i membri del Consiglio di fondazione e dei comitati
- p) definisce il procedimento per l'esercizio dei diritti degli azionisti e per l'esercizio del diritto di voto

- q) esercita in qualità di sostituto i diritti e i doveri della commissione di previdenza, se questa non assolve ai propri impegni ed è richiesta una decisione
- r) allestisce il capitolato d'onere del comitato di gestione

3.8.4

Il Consiglio di fondazione può delegare compiti e competenze che non sono inalienabili a particolari comitati, a singoli membri del Consiglio di fondazione, a un ufficio o a terzi esterni. I comitati non devono avere una composizione paritetica. Le deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento.

3.9 Autorizzazione alla firma

I membri del Consiglio di fondazione hanno una facoltà di firma collettiva a due. Anche altre persone designate dal Consiglio di fondazione possono ricevere esclusivamente un'autorizzazione alla firma collettiva a due.

4 Comitato ALM

4.1 Composizione

Il comitato ALM è composto da tre membri del Consiglio di fondazione, uno dei quali svolge la funzione di presidente, dall'Investment Controller e dal perito in materia di previdenza professionale (senza diritto di voto). Possono essere proposte anche altre persone. Le persone a cui è affidata la gestione del patrimonio non possono far parte del comitato ALM.

4.2 Nomina

I membri e il presidente del comitato ALM sono nominati ogni anno dal Consiglio di fondazione e possono essere revocati in qualsiasi momento. Possono essere rieletti.

4.3 Costituzione

Il comitato ALM si costituisce autonomamente, ad eccezione della presidenza. Il comitato di gestione mette a disposizione un protocollista.

4.4 Riunioni

4.4.1

Il comitato ALM si riunisce quando è necessario, tuttavia almeno due volte all'anno, prima delle riunioni ordinarie del Consiglio di fondazione. Il comitato di gestione prende parte alle riunioni secondo il punto 3.6.4.

4.4.2

Le riunioni sono convocate dal presidente o, dietro suo incarico, dal comitato di gestione mediante comunicazione scritta ai membri, contenente d'ordine del giorno. Con il consenso di tutti i membri del comitato ALM si può rinunciare all'osservanza di queste norme procedurali.

4.4.3

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento un altro membro del comitato ALM assume il presidio.

4.5 Decisioni

4.5.1

Il comitato ALM ha facoltà di decidere se è presente la maggioranza dei membri con diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto. In caso di parità, il voto del presidente conta il doppio.

4.5.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro del comitato ALM e il comitato di gestione possono chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata all'unanimità.

4.5.3

Le decisioni del comitato ALM devono essere protocollate. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva.

4.6 Compiti

4.6.1

Il Consiglio di fondazione assegna i compiti al comitato ALM. Nello svolgimento dei suoi compiti il comitato ALM si attiene alle norme previste dalla legge, alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento nonché alle istruzioni del Consiglio di fondazione.

4.6.2

Il Consiglio di fondazione stabilisce i compiti e le competenze del comitato ALM. Il comitato ALM ha i seguenti compiti:

1. Valuta periodicamente:
 - a) il sistema di finanziamento
 - b) gli obiettivi delle prestazioni e i piani di previdenza nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi
 - c) l'ammontare del tasso d'interesse tecnico e delle altre basi tecniche
 - d) la riassicurazione totale o parziale della Fondazione e il riassicuratore
 - e) gli obiettivi e i principi dell'amministrazione patrimoniale e l'esecuzione del processo d'investimento
 - f) la corrispondenza nel medio e nel lungo periodo tra l'investimento del patrimonio e gli impegni
 - g) i presupposti per il riscatto di prestazioni
2. Sorveglia costantemente:
 - h) il processo e l'attività d'investimento
 - i) l'osservanza del Regolamento per gli investimenti
 - j) l'attualità del Regolamento per gli investimenti
3. Prepara i seguenti compiti per il Consiglio di fondazione:
 - k) gli argomenti di cui al punto 1 lett. a)-g)
 - l) l'elezione del perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione
 - m) la strategia d'investimento e la riserva di fluttuazione (ammontare previsto)

n) le modifiche del Regolamento per gli investimenti

4. Esercita eventuali diritti di voto.
5. Informa immediatamente il Consiglio di fondazione se constata eventuali divergenze dal Regolamento per gli investimenti, dalla strategia d'investimento o da altri obiettivi d'investimento stabiliti dal Consiglio di fondazione.
6. I compiti relativi alla valutazione e alla sorveglianza dell'attività d'investimento sono illustrati più dettagliatamente nel Regolamento per gli investimenti.
7. Invia periodicamente un resoconto al Consiglio di fondazione sui suoi temi, sull'amministrazione del patrimonio e sulla sua attività e rilascia raccomandazioni.
8. Redige per iscritto le sue decisioni, le sue constatazioni e le sue raccomandazioni al Consiglio di fondazione. Le riunioni sono messe a verbale.

5 Commissione interna

5.1 Composizione

La commissione interna è composta da tre membri del Consiglio di fondazione, uno dei quali svolge la funzione di presidente, e dal comitato di gestione (senza diritto di voto). Possono essere proposte anche altre persone.

5.2 Nomina

I membri e il presidente della commissione interna sono nominati ogni anno dal Consiglio di fondazione.

5.3 Costituzione

La commissione interna si costituisce autonomamente, ad eccezione della presidenza. Il comitato di gestione mette a disposizione un protocollista.

5.4 Riunioni

La commissione interna si riunisce almeno due volte all'anno, prima delle riunioni ordinarie del Consiglio di fondazione.

5.5 Decisioni

5.5.1

La commissione interna ha facoltà di decidere se è presente la maggioranza dei membri con diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente conta il doppio.

5.5.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro della commissione interna e il comitato di gestione possono chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere

mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata all'unanimità.

5.6 Compiti

Il Consiglio di fondazione assegna i compiti alla commissione interna. Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione interna si attiene alle norme previste dalla legge, alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento nonché alle istruzioni del Consiglio di fondazione.

5.6.1

Il Consiglio di fondazione stabilisce i compiti e le competenze della commissione interna. La commissione interna ha i seguenti compiti:

1. Sorveglia costantemente
 - a) il comitato di gestione
 - b) l'osservanza dei regolamenti.
2. Prepara i seguenti compiti per il Consiglio di fondazione:
 - c) l'emanazione e la modifica dei regolamenti con il supporto del comitato di gestione e in accordo con il riassicuratore
 - d) l'allestimento e l'approvazione del conto annuale
 - e) la definizione ed eventuali modifiche dell'organizzazione
 - f) l'organizzazione ed eventuali modifiche della contabilità
 - g) la definizione della cerchia degli assicurati e la garanzia della loro informazione
 - h) la garanzia della formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro
 - i) la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione.
3. Invia periodicamente un resoconto al Consiglio di fondazione sui suoi temi e sulla sua attività e rilascia raccomandazioni.
4. Redige per iscritto le sue decisioni, le sue constatazioni e le sue raccomandazioni. Le riunioni vanno messe a verbale.

6 La commissione di previdenza

6.1 Funzione

La commissione di previdenza dirige la cassa di previdenza costituita per il datore di lavoro affiliato, nel quale sono assicurati i lavoratori e i beneficiari di rendite di un datore di lavoro.

6.2 Composizione

La commissione paritetica di ogni cassa di previdenza è composta da un pari numero di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

6.3 Nomina e costituzione

6.3.1

La nomina dei membri della commissione di previdenza è disciplinata dal Regolamento elettorale.

6.3.2

La commissione di previdenza si costituisce autonomamente. Essa nomina un presidente e un vicepresidente dalla sua cerchia. Il presidente e il vicepresidente non possono essere rappresentanti della stessa categoria (lavoratori, datori di lavoro). Le cariche si alternano a turni di un anno tra i rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro.

6.3.3

I cambiamenti di persona nella commissione di previdenza devono essere comunicati immediatamente per iscritto al comitato di gestione.

6.4 Durata e periodo di carica

La carica dei membri della commissione di previdenza dura tre anni. È possibile una rielezione. Il periodo di carica va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

6.5 Uscita dalla commissione di previdenza e supplenza

6.5.1

Durante il periodo di carica si dimettono dalla commissione di previdenza:

- a) i rappresentanti dei lavoratori che non soddisfano più i requisiti secondo il Regolamento elettorale
- b) i rappresentanti del datore di lavoro che non soddisfano più i requisiti secondo il Regolamento elettorale

6.5.2

Se un membro della commissione di previdenza si dimette durante il periodo di carica, viene sostituito secondo le disposizioni del Regolamento elettorale.

6.6 Riunioni

6.6.1

La commissione di previdenza si riunisce ogniqualvolta lo esigono gli affari della cassa di previdenza, tuttavia almeno una volta all'anno.

6.6.2

La convocazione è fatta su richiesta del presidente o se la richiede la metà dei membri della commissione di previdenza oppure su richiesta del comitato di gestione.

6.6.3

Il presidente dirige le riunioni. In caso d'impedimento il vicepresidente assume il presidio. La direzione della riunione può essere delegata a un rappresentante del comitato di gestione.

6.7 Decisioni

6.7.1

La commissione di previdenza ha facoltà di decisione se è presente la maggioranza dei membri. Si considera

presente anche chi partecipa alla riunione telefonicamente oppure mediante mezzi di telecomunicazione equivalenti. Le decisioni per le quali non si richiede esplicitamente una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Hanno diritto di voto solo i membri della commissione di previdenza. Non è ammessa l'astensione dal voto. In caso di parità, il voto del presidente della commissione di presidenza o, in caso di suo impedimento, il voto del vicepresidente conta il doppio.

6.7.2

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolare. Ciascun membro della commissione di previdenza può chiedere la convocazione di una riunione sull'argomento della decisione da prendere mediante circolare. Una decisione presa mediante circolare è valida solo se è stata approvata all'unanimità.

6.7.3

Sulle decisioni deve essere tenuto un verbale sottoscritto da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Le decisioni mediante circolare devono essere inserite nel verbale della riunione successiva. I verbali devono essere inoltrati al comitato di gestione.

6.7.4

I membri della commissione di previdenza non ricevono nessun indennizzo. Le spese di viaggio, per il vitto, ecc. non vengono rimborsate.

6.8 Compiti

La commissione di previdenza si impegna per la realizzazione dello scopo della previdenza nella cassa di previdenza e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) seleziona e modifica il piano di previdenza nell'ambito dei piani di previdenza stabiliti dal Consiglio di fondazione
- b) adempie gli obblighi previsti dalla legge per quanto riguarda l'informazione nei confronti delle persone assicurate. Fornisce informazioni, in particolare, sull'organizzazione, le prestazioni e la situazione patrimoniale della cassa di previdenza nonché sulla composizione del Consiglio di fondazione e della commissione di previdenza
- c) sorveglia che il datore di lavoro presenti i documenti e le comunicazioni previste nel contratto d'adesione
- d) sorveglia che i contributi vengano versati alla scadenza
- e) collabora alla raccolta dei documenti necessari per la giustificazione dei diritti nel caso di previdenza
- f) decide l'utilizzo dei fondi liberi della cassa di previdenza. I fondi liberi possono essere impiegati, in particolare, per i contributi di risanamento e per l'aumento delle prestazioni. In caso di ripartizione si basa in generale sui criteri previsti nel regolamento per la liquidazione parziale delle casse di previdenza
- g) decide l'utilizzo delle eccedenze provenienti dai contratti d'assicurazione e assegnate alla cassa di previdenza

- h) conferma che, in caso di adesione o scioglimento del contratto d'adesione, il datore di lavoro abbia coinvolto l'intero personale con sufficiente anticipo e modalità adeguate nel processo decisionale e gli abbia fornito sufficienti informazioni per formarsi attivamente un'opinione
- i) adempie tutti gli obblighi che le sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti

7 Il comitato di gestione

7.1 Delega

Il Consiglio di fondazione delega la gestione a Pax. Inoltre può delegare a terzi singole competenze.

7.2 Compiti

7.2.1

Il comitato di gestione gestisce l'attività della Fondazione secondo quanto prescritto dalle norme di legge, dall'atto di fondazione, dalle disposizioni regolamentari, dall'accordo contrattuale con la Fondazione e secondo le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) gestisce il reparto amministrativo-contabile e la contabilità secondo i requisiti imposti dalla legge
- b) allestisce il conto annuale e i rendiconti necessari
- c) mantiene i contatti con l'autorità di vigilanza e con altre autorità
- d) evade la corrispondenza
- e) prepara e mette in atto le decisioni del Consiglio di fondazione e della commissione di previdenza
- f) partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e dei comitati del Consiglio di fondazione
- g) redige i verbali delle riunioni del Consiglio di fondazione e dei comitati del Consiglio di fondazione
- h) elabora le norme riguardanti le firme
- i) gestisce la segreteria della Fondazione
- j) gestisce un controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della Fondazione
- k) mette in atto e sorveglia le prescrizioni (decisioni, regolamenti, istruzioni) del Consiglio di fondazione concernenti gli accantonamenti, la formazione di riserve e lo sviluppo degli investimenti patrimoniali
- l) allestisce periodicamente una rappresentazione adeguata degli investimenti patrimoniali e della loro evoluzione (performance)
- m) negozia, stipula e disdice i contratti di affiliazione
- n) gestisce i solleciti e gli incassi
- o) adempie gli obblighi d'informazione previsti dalla legge, se questi non sono riservati ad altri organi
- p) gestisce i contratti e i regolamenti
- q) si occupa del marketing e della distribuzione
- r) amministra le casse di previdenza
- s) emette i certificati di previdenza
- t) valuta e disbriga i casi di previdenza

7.2.2

Il comitato di gestione risponde sostanzialmente della conduzione di tutti gli affari che risultano dall'esecuzione

della previdenza professionale della Fondazione e che non sono assegnati esplicitamente al Consiglio di fondazione dalla legge, dallo statuto di fondazione e dai regolamenti o gli sono riservati imperativamente.

7.2.3

Il comitato di gestione riferisce periodicamente sull'andamento dell'attività nella commissione interna.

7.2.4

Il comitato di gestione nomina un rappresentante che partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e a quelle dei comitati. Può presentare delle proposte, ma non ha diritto di voto.

7.2.5

Il comitato di gestione provvede a uno scambio regolare di contatti tra il Consiglio di fondazione, il comitato di gestione e l'assicurato.

7.2.6

I compiti e le competenze, nonché le indennità che spettano al comitato di gestione sono regolati separatamente.

8 Il rappresentante indipendente

Su proposta del comitato di gestione, il Consiglio di fondazione può nominare ogni anno un rappresentante indipendente che consiglia il Consiglio di fondazione. Su convocazione del Consiglio di fondazione, egli può partecipare alle sue riunioni e può presentare delle proposte, ma non ha diritto di voto.

9 Integrità e lealtà dei responsabili

Per l'integrità e la lealtà dei responsabili valgono le disposizioni di legge e le disposizioni dell'Appendice A1. Esse formano parte integrante di questo regolamento.

10 Responsabilità, obbligo del segreto

10.1 Responsabilità

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o del controllo della Fondazione rispondono dei danni da esse provocati intenzionalmente o per negligenza alla Fondazione. La Pax Holding (società cooperativa) come Fondatrice stipula un'assicurazione di responsabilità civile a favore dei membri del Consiglio di fondazione.

10.2 Obbligo del segreto

Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o del controllo della Fondazione soggiacciono all'obbligo del segreto su tutte le situazioni personali e finanziarie delle persone assicurate e del datore di lavoro.

Questo obbligo permane anche dopo la cessazione della funzione.

11 Ufficio di revisione

Il Consiglio di fondazione nomina ogni anno un ufficio di revisione. Esso è indipendente dalla Fondazione, dai membri del Consiglio di fondazione e da Pax dal punto di vista organizzativo, personale ed economico. Ai sensi dell'art. 34 OPP 2, l'indipendenza, dell'ufficio di revisione abilitato secondo l'art. 52b LPP non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

L'ufficio di revisione verifica annualmente in particolare che l'esecuzione della previdenza professionale, l'organizzazione e la contabilità della Fondazione e dei pool siano conformi all'Atto di fondazione, ai regolamenti, ai contratti, alle raccomandazioni dei periti e alla legge. L'ufficio di revisione invia un rapporto scritto al Consiglio di fondazione sui risultati della sua verifica.

La Fondazione mette a disposizione dell'ufficio di revisione tutte le informazioni e i documenti di cui questo ha bisogno per lo svolgimento dei compiti ad esso spettanti in base alla legge e ai regolamenti.

12 Perito in materia di previdenza professionale

Il Consiglio di fondazione incarica ogni anno un perito in materia di previdenza professionale. Egli deve essere indipendente e deve formare il suo giudizio e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. Ai sensi dell'art. 40 OPP 2, l'indipendenza del perito in materia di previdenza professionale abilitato secondo l'art. 52d LPP non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Il perito in materia di previdenza professionale esegue i controlli periodici previsti dalla legge osservando le relative linee guida tecniche, emette una conferma e, se necessario, redige rapporti da sottoporre all'attenzione del Consiglio di fondazione. Almeno una volta ogni tre anni redige una perizia attuariale.

La Fondazione mette a disposizione del perito in materia di previdenza professionale tutte le informazioni e i documenti di cui questo ha bisogno per lo svolgimento dei compiti a lui spettanti in base alla legge e ai regolamenti.

13 Entrata in vigore

13.1 Entrata in vigore

Questo Regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2021.

13.2 Modifica del Regolamento d'organizzazione

Questo regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione o abrogato e sostituito con una versione aggiornata, nel rispetto delle disposizioni di legge, delle ordinanze e dell'Atto di fondazione. Il regolamento e le sue eventuali modifiche vengono sottoposti ogni volta all'autorità di vigilanza.

13.3 Lacune nel regolamento

Nei casi non contemplati in questo regolamento il Consiglio di fondazione agisce in modo conforme al senso delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle norme di legge e degli scopi della previdenza.

13.4 Lingua determinante

La lingua tedesca è determinante per l'interpretazione di tutti i regolamenti.

13.5 Disposizione transitoria

13.5.1

Riguardante il punto 3.2 del Regolamento d'organizzazione 01.2021:

al momento della costituzione della Fondazione il Consiglio di fondazione è composto da quattro membri: due rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro. La Fondatrice può nominare altri due membri, un rappresentante dei lavoratori e un rappresentante dei datori di lavoro entro il 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022 la composizione del Consiglio di fondazione corrisponderà a quanto indicato al punto 3.2.

13.5.2

Riguardante il punto 3.4 del Regolamento d'organizzazione 01.2021:

dalla costituzione della Fondazione, la carica dei membri del Consiglio di fondazione dura un anno a partire dall'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Un'eventuale estensione del periodo di carica è possibile con riserva di approvazione da parte della vigilanza sulle fondazioni.

13.5.3

Riguardante il punto 3.5.2 del Regolamento d'organizzazione 01.2021:

se un membro del Consiglio di fondazione si dimette prima del 31 dicembre 2021, la Fondatrice nominerà il sostituto.

Basilea, 22 febbraio 2021

Il Consiglio di fondazione della Pax, Fondazione collettiva Balance

INTEGRITÀ E LEALTÀ DEI RESPONSABILI

APPENDICE 1 AL REGOLAMENTO D'ORGANIZZAZIONE

Quest'appendice è parte integrante del Regolamento d'organizzazione (valido dal 22.02.2021) e può essere modificata dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

1.1 Persone assoggettate

Si considerano assoggettati tutti i responsabili della Fondazione. In particolare:

- i membri del Consiglio di fondazione
- i membri del comitato ALM
- i membri della commissione interna
- il comitato di gestione
- i gestori patrimoniali incaricati dalla Fondazione (persone fisiche e giuridiche)
- la banca depositaria
- altri terzi incaricati di eseguire gli investimenti

1.2 Requisiti dei responsabili (art. 51b LPP, 48f OPP 2)

Le persone assoggettate secondo il punto 1.1 possono essere solo persone fisiche o giuridiche abilitate a tale compito e organizzate in modo da soddisfare i requisiti di legge, in particolare secondo l'art. 51b cpv. 1 LPP e l'art. 48f OPP2, e rispettare le norme secondo l'art 48g a 48l OPP 2 e le disposizioni regolamentari.

Possiedono le conoscenze tecniche, il background professionale e la reputazione per eseguire i compiti a loro affidati e per agire nel miglior interesse della Fondazione, degli assicurati e dei beneficiari di rendite.

1.3 Conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2)

Le persone esterne incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti non possono far parte del Consiglio di fondazione.

1.4 Negozi giuridici con persone vicine (art. 48i OPP 2)

I negozi giuridici con persone vicine sono permessi solo se sono asserviti agli interessi finanziari della Fondazione. Devono essere resi noti al Consiglio di fondazione e all'ufficio di revisione. In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. Il processo decisionale deve essere documentato in modo che l'ufficio di revisione possa eseguire una verifica

ineccepibile dei negozi giuridici importanti con persone vicine in occasione della verifica annuale del conto annuale. Un negozio giuridico si considera importante se

- a) riguarda investimenti patrimoniali con un volume d'investimento superiore a CHF 5'000'000.00
- b) in altri affari è connesso con una spesa unica superiore a CHF 100'000.00 o a una spesa annua ricorrente superiore a CHF 25'000.00

1.5 Affari per conto proprio (art. 48j OPP 2)

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell'interesse della Fondazione. Sono vietati tutti gli affari per conto proprio con gli stessi titoli della Fondazione, che vengono fatti a scopo di arricchimento personale sfruttando la conoscenza delle transazioni rilevanti per i corsi, effettuate dalla Fondazione. In questa categoria rientrano anche le transazioni front, parallel e after running.

1.6 Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2)

Tutti i vantaggi patrimoniali devono essere ceduti alla Fondazione. Fanno eccezione i regali di valore minimo che non superano la somma di CHF 200.00 per anno e per partner commerciale.

Tutte le persone assoggettate secondo la cifra 1.1 devono confermare ogni anno per iscritto di non aver ricevuto alcun vantaggio patrimoniale supplementare nella loro attività svolta per la Fondazione, al di fuori degli indennizzi stabiliti nell'accordo scritto, o che questi vantaggi sono stati interamente ceduti alla Fondazione.

Si considerano vantaggi patrimoniali supplementari tutte le parti dell'utile realizzato dal mandatario in caso di scioglimento del rapporto contrattuale. Si tratta, in particolare, di retrocessioni, provvigioni sulle vendite e commissioni sulla custodia del portafoglio.

1.7 Obbligo di comunicare (art. 48l OPP 2)

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione o dell'amministrazione patrimoniale devono comunicare annualmente i propri legami d'interesse. Fra questi rientrano in particolare il ruolo di avente economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione.